

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima (ex Terza) Sezione Civile**

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 25 luglio 2017, e vertente

TRA

CLIENTE

Attore

E

BANCA

Convenuta

CONCLUSIONI: All'udienza del 25 luglio 2017 i Procuratori delle parti rassegnavano le seguenti conclusioni:

per l'attore: *“Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, A) per quanto attiene al conto corrente n. 1698709, condannare la BANCA alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, per l'ammontare di euro 60.527,97 o, comunque, per il diverso importo accertato in corso di causa, oltre interessi fino al soddisfo, e spese di consulenza tecnica pari ad euro 2.800,00 oltre IVA. B) In relazione al conto corrente n. omissis, accertare e dichiarare che la BANCA ha addebitato a CLIENTE, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto ed interessi ad un tasso superiore a quello soglia e/o comunque contra legem, con ciò perpetrando anche il reato di usura oggettiva e/o soggettiva ai danni di parte attrice, come da perizia econometrica allegata, avendo la banca agito anche in spregio alla Legge n. 108/1996, con ogni conseguenza ex artt. 1284 e 1815 c.c.; per l'effetto condannare la BANCA, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione, in favore del CLIENTE, nella dedotta qualità, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, come quantificate nella allegata perizia, per il complessivo ammontare di euro 128.884,39 ovvero per il diverso importo accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed oltre, ancora, le spese di consulenza tecnica pari ad euro 4.000,00 oltre IVA. C) Conseguentemente, i) condannare la BANCA alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi non dovuti, spese e commissioni, polizze ecc., per il complessivo ammontare di euro 189.412,36 ovvero per il diverso importo accertato in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione da ogni singolo pagamento, ovvero, in subordine, dalla “denuncia” al saldo. ii) Accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno del CLIENTE, quale titolare dell'omonima impresa individuale, con riferimento ai rapporti contrattuali oggetto del presente procedimento, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione; per l'effetto, ordinare alla BANCA la cancellazione della segnalazione con efficacia retroattiva e condannare la Stessa al risarcimento, in favore dell'odierno attore, del danno non patrimoniale da quantificare in via equitativa, oltre che alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali. iii) Condannare la BANCA al risarcimento dei danni sofferti da CLIENTE, nella qualità, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 e 1376 c.c., da determinare in via*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore, n. 22862 del 06 dicembre 2017

equitativa. iv) Condannare la BANCA al risarcimento dei “danni da indebito monetario ex art. 1224 c.c.”, come da Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 16 luglio 2008, n. 19499. v) Accertare e dichiarare che la BANCA ha agito in violazione della Legge n. 108/1996, perpetrando il reato di usura; conseguentemente, trasmettere, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. vi) Condannare la BANCA al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. vii) Ordinare alla BANCA, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare “la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni”. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore dei Procuratori di parte attrice, in quanto antistatari”;

per la convenuta: “Piaccia al Tribunale, per le ragioni tutte esposte in atti A) accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo al CLIENTE, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, essendo ancora pendenti i rapporti di conto corrente dedotti in lite; per l’effetto, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili. B) In subordine, dichiarare i) la decadenza dell’attore dal diritto di contestare le risultanze degli estratti dei conti correnti per cui è causa, ai sensi dell’art. 8 dei contratti e del combinato disposto degli artt. 119 TUB e 1832 c.c., precedenti al 30 dicembre 2014; ii) la prescrizione del diritto del CLIENTE, nella dedotta qualità, alla ripetizione di somme corrisposte alla BANCA, mediante addebito in conto corrente, per il periodo antecedente all’1 aprile 2005. C) Nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal CLIENTE, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, dacché inammissibili, prescritte, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. In ogni caso, nell’ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di qualcuna delle domande di parte avversa, previo accertamento del credito vantato dalla BANCA nei confronti dell’attore, dichiarare la compensazione dell’eventuale, minor credito di parte attrice con quello maggiore vantato dalla Banca. Con vittoria di spese di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, CLIENTE deduceva che, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale intratteneva, con la BANCA, due rapporti di conto corrente affidati, contrassegnati, rispettivamente, dal n. omissis e dal n. omissis; a mezzo di un professionista di fiducia aveva ricostruito l’andamento dei cennati rapporti, acclarando che la Banca convenuta aveva addebitato interessi usurari, nonché spese e commissioni non dovute;

era, pertanto, suo interesse ottenere una sentenza che accertasse che la BANCA era tenuta a restituirgli la complessiva somma di euro 189.412,36, indebitamente pretesa, nonché a risarcirgli il danno conseguente all’indebito e ad effettuare la rettifica o cancellazione delle segnalazioni presso la Centrale Rischi indebitamente effettuate a suo carico.

Segnatamente, CLIENTE deduceva che

il suo consulente di fiducia aveva verificato che sul conto corrente n. omissis erano stati addebitati interessi debitori, commissioni di massimo scoperto e spese per il complessivo ammontare di euro 72.186,22;

analogamente, con riferimento al conto corrente n. omissis, era stato accertato l’addebito di complessivi euro 128.884,39 per interessi e competenze varie

era onere della BANCA provare che l’applicazione di interessi ultralegali e delle ulteriori competenze riposasse su valida pattuizione contrattuale;

in difetto della cennata prova, la Banca convenuta avrebbe dovuto restituire tutte le somme pretese per interessi debitori, commissione di massimo scoperto e spese;

in ogni caso, il consulente di parte incaricato aveva verificato che i tassi applicati nei due rapporti in contestazione in alcuni trimestri avevano superato il tasso soglia, ed, in altri, erano comunque, superiori al TEGM;

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore, n. 22862 del 06 dicembre 2017

la BANCA era, quindi, certamente tenuta a restituire tutti gli importi pretesi illegittimamente per usura oggettiva e per usura soggettiva.

Indi l'attore, nel richiamare diffusamente le previsioni normative e gli indirizzi espressi dalla giurisprudenza in tema di usura ed anatocismo, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la BANCA la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle domande di parte avversa ed il difetto di interesse ad agire in capo a CLIENTE, nella dedotta qualità, atteso che i rapporti di conto corrente in contestazione erano ancora in corso; contestava, poi, nel merito le deduzioni e doglianze dell'attore, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

Incardinatasi la lite si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione di documentazione conferente e con l'espletamento di C.T.U.; infine, all'udienza del 25 luglio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In apertura di motivazione va evidenziato che si palesano certamente inammissibili le domande del CLIENTE volte ad ottenere la condanna della BANCA alla restituzione di interessi e competenze asseritamente oggetto di indebita annotazione nei due conti dedotti in lite.

In proposito va rammentato che l'annotazione in conto di una posta di interessi, spese o altre competenze illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si sostanzia in un pagamento, non corrispondendo, all'operazione contabile, alcuna attività solutoria in favore della banca.

Pertanto, prima della chiusura del conto, il correntista che ritenga che l'Istituto di credito, in applicazione di pattuizioni nulle o di prassi illegittime, gli abbia addebitato importi non dovuti, potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quegli addebiti si fondano ed ottenere la rideterminazione del saldo (previa rettifica delle poste annotate e ricalcolo dei rapporti dare-avere) ma non potrà agire per la ripetizione.

Ritiene, poi, questo Giudice che vadano disattese anche le domande di mero accertamento e rideterminazione del saldo, formulate dal CLIENTE, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con riferimento al conto corrente "affidato" n. omissis ed al conto anticipi n. omissis; e tanto in considerazione del fatto che l'odierno attore non ha adeguatamente assolto all'onere della prova gravante a suo carico, così precludendo la concreta possibilità di verificare la fondatezza di tutte le doglianze svolte e procedere – con l'ausilio del C.T.U. – ad una eventuale rideterminazione del saldo dei predetti conti.

Considerazioni di ordine generale sul riparto dell'onere della prova.

Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo rammentare che nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole asseritamente nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova.

In particolare, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova come desumibili dall'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere, le stesse, il portato dell'applicazione di interessi usurari o di

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore, n. 22862 del 06 dicembre 2017

clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Segnatamente la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.

E così anche di recente la Corte di Cassazione, in fattispecie analoga a quella che ci occupa, ha argomentato come di seguito: “ [...] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. [...] Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. [...] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (Cass. Civ., Sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 500).

Né in senso contrario potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente.

Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.

Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il Legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla Banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.

Invero, già nell'art. 8 della L. 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza Bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente.

In particolare la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 di ottenere il rimborso delle spese”.

Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata con l'art. 119, u.co. del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore, n. 22862 del 06 dicembre 2017

che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Con la disposizione da ultimo citata – nel testo modificato dall’art. 24 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 – il diritto già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato; b) con l’ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni.

A fronte di ciò è stato ampliato e fissato in novanta giorni – e non più sessanta - il termine entro il quale la Banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

In un contesto di tal fatta, il “cliente - attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all’art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti, e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

Esame della fattispecie concreta.

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all’esame della fattispecie concreta, deve ribadirsi che il CLIENTE, nella qualità, non ha adeguatamente assolto all’onere della prova gravante a suo carico ch , invece, con riferimento ad entrambi i rapporti dedotti in lite, ha prodotto documentazione del tutto insufficiente per gli accertamenti richiesti e per la eventuale rideterminazione del saldo.

In proposito va rimarcato che, sebbene il conto corrente di corrispondenza n. omissis sia stato acceso, presso l’allora Cassa di Risparmio di omissis, in data 15 giugno 1990, ed il conto anticipi n. omissis sia stato aperto, presso la medesima Cassa di Risparmio di omissis, nel giugno 1993, CLIENTE, nella qualità, ha versato in atti “documentazione bancaria” (estratti conto analitici e/o scalari) relativa al solo arco temporale ricompreso tra il gennaio 2003 ed il dicembre 2014.

Deve, inoltre, rilevarsi che – come puntualmente evidenziato dal C.T.U. – anche per il periodo da ultimo indicato, la documentazione prodotta   risultata incompleta e tale da non consentire – se non per profili marginali - le indagini tecniche pur disposte.

Invero, l’Ausiliare del Giudice ha evidenziato che anche per il periodo compreso tra il 2003 ed il 2014, mancavano quasi tutti gli estratti conto analitici e, per alcuni trimestri, gli stessi scalari; “stante l’ingente mole di documentazione mancante” taluni degli accertamenti affidatigli erano del tutto impossibili; aveva potuto “provvedere esclusivamente alla verifica del superamento del tasso soglia per alcuni trimestri, mentre   stato impossibile riclassificare gli estratti di conto corrente in quanto non vi   continuit  nei periodi”.

Atteso, poi, il tenore delle osservazioni e sollecitazioni variamente formulate dall’attore (anche a mezzo del CTP) va, in primo luogo, rimarcato che appare certo ben singolare l’assunto del Consulente di parte attrice secondo cui la carenza documentale riscontrata sarebbe il portato della sottrazione, dal “fascicolo cartaceo” dei documenti allegati dal CLIENTE.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore, n. 22862 del 06 dicembre 2017

Segnatamente il C.T.P. nominato dall'odierno attore, con le note critiche, ha osservato che *“la carenza documentale sarebbe tale” da far “ipotizzare che il fascicolo cartaceo abbia subito incidenti” non altrimenti spiegabili che “tramite sparizione di parte di documenti dal fascicolo”*.

Senonché, l'affermazione del Consulente di parte attrice è, all'evidenza, del tutto destituita di fondamento ove si consideri che il CLIENTE si è costituito depositando in via telematica l'atto di citazione con relativi allegati (tra cui non figuravano estratti conto, scalari o documenti contrattuali ma i meri elaborati di parte) ed ha, poi, depositato, sempre in via telematica, le memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. con allegata l'incompleta documentazione rinvenuta ed esaminata dal C.T.U..

Del tutto immeritevole di seguito era ed è anche la sollecitazione, indirizzata dal C.T.P. di parte attrice al C.T.U., affinché desse corso alle indagini affidategli sulla scorta della documentazione disponibile e, quindi, degli scalari in atti.

Invero – come già accennato ed evidenziato dall'Ausiliare del Giudice – gli stessi scalari prodotti dal CLIENTE risultavano e risultano incompleti.

Ad ogni buon conto, è certo noto che gli scalari, quali documenti riepilogativi delle competenze contabilizzate sul conto corrente, contengono una sequenza di saldi (positivi e negativi), ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta e dalla quale non è dato desumere l'importo capitale per il giorno esatto di valuta, né quali operazioni abbiano contribuito a determinare quel saldo; pertanto, il ricalcolo del rapporto dare/avere con l'utilizzo dei soli estratti scalari (cosiddetto “metodo sintetico”), non è in grado di fornire dati attendibili.

E non par superfluo rammentare che anche la Suprema Corte, in una recente pronuncia, ha avuto modo di evidenziare che nel giudizio di accertamento negativo promosso dal correntista, quest'Ultimo ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto, dalla data di avvio del rapporto dacché la *“rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura [...], inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi”* (in tal senso Cass. Civ., Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20693).

Alla luce di quanto sopra esposto si palesa, infine, immeritevole di seguito anche l'ulteriore richiesta del CLIENTE volta a sollecitare l'ordine di esibizione alla Banca della documentazione necessaria per gli accertamenti richiesti.

Ed infatti, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la patente intempestività di detta istanza ex art. 210 c.p.c., nel caso di specie ad escludere in radice la possibilità di impartire alla convenuta l'ordine di esibizione della documentazione bancaria rileva la circostanza che non risulta che il CLIENTE si sia avvalso degli strumenti per procurarsi i documenti relativi ai rapporti bancari intrattenuti ed ha, dunque, formulato l'istanza ex art. 210 c.p.c. in limine litis, pretendendo di avvalersi di detto strumento per rimediare al mancato assolvimento all'onere della prova.

Passando, ora, all'esame degli esiti degli accertamenti svolti dal C.T.U., aventi ad oggetto la verifica dell'eventuale usurarietà dei tassi di interesse in concreto applicati dalla Banca convenuta, deve preliminarmente rimarcarsi che – come già evidenziato in sede di formulazione dei quesiti sottoposti al C.T.U. – siffatta indagine va operata facendo applicazione, per il calcolo del TEG, delle Istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti (in tal senso, Trib. Novara 9.2.2006, Utet Giur.; Trib. Benevento 7.5.2009, ibidem; Trib. Teramo 25.3.2013, De Jure, nonché, per quanto concerne specificamente la questione

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore, n. 22862 del 06 dicembre 2017

afferente l'esclusione della c.m.s., Cass. Civ., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965; Cass. Civ., 3 novembre 2016, n. 22270).

Ciò posto, deve rilevarsi che il C.T.U., con riferimento ai trimestri per i quali ha potuto operare la verifica, è pervenuto alla conclusione che, ricostruendo il TEG facendo applicazione – come dovuto – delle Istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, il tasso applicato dalla odierna convenuta per il calcolo degli interessi debitori non risulta mai superiore al tasso soglia.

Pertanto, anche a voler prescindere dalle conclusioni di cui sopra, non potrebbe non considerarsi che al rigetto delle doglianze del CLIENTE in tema di usurarietà dei tassi applicati dovrebbe pervenirsi comunque alla luce del recente indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di "usura sopravvenuta".

Segnatamente, con Sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha innanzitutto, evidenziato che *"la questione della configurabilità di una "usura sopravvenuta" si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari"*; ha, poi, precisato che la questione relativa all'usura sopravvenuta va risolta avendo riguardo alla norma d'interpretazione autentica di cui al D.L.n. 394 del 2000, art. 1, I co., che così recita: *"Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*; ha, quindi, rimarcato che *"la norma d'interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi"*; richiamati, poi, i vari indirizzi espressi in materia, ha rimarcato quanto segue: *"E' avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996, (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1 comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la Sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. E' priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi"*.

In definitiva, dunque, anche in ossequio al principio *actore non probante, reus absolvitur*, deve pervenirsi all'integrale rigetto delle domande proposte dal CLIENTE, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti della BANCA.

Alla soccombenza consegue la condanna del CLIENTE, nella qualità, alla rifusione, in favore della BANCA, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa

Nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Va, poi, posto in via definitiva a carico dell'attore il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come liquidato con separato decreto.

PQM

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore, n. 22862 del 06 dicembre 2017

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. omissis/2015 R.G., così provvede: Rigetta tutte le domande proposte dal CLIENTE, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale.

Condanna il CLIENTE alla rifusione, in favore della BANCA, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Pone in via definitiva a carico del CLIENTE il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come liquidato con separato decreto.

Così deciso, in Roma, il 30 novembre 2017.

Il Giudice
Clelia Buonocore

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS